



COMUNICATO UFFICIALE N. 128
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 169/AA al n. 178/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1212 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea SIGNORINI avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SIGNORINI, all'epoca dei fatti segretario generale con potere di firma tesserato per la società S.S.D. Misano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 94, comma 1 lett. a), e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, concordato con il calciatore sig. Michael Traini la corresponsione di un compenso mensile di euro 2.000,00 oltre premi, nonché per avere corrisposto allo stesso parte di tale compenso per l'attività sportiva da quest'ultimo svolta in favore della società S.S.D. Misano, omettendo di sottoscrivere con lo stesso e depositare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Andrea SIGNORINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea SIGNORINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1059 pf 25-26 adottato nei confronti della società FERMANA FC SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERMANA FC SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, il Sig. Matteo Rossetti, soggetto all'epoca dei fatti non tesserato, al quale è contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società FERMANA FC SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rodolfo Guarini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società FERMANA FC SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 106 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Massimo ACCONERO, e della società NOVARA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo ACCONERO, all'epoca dei fatti Vicepresidente munito dei poteri di legale rappresentante della Novara F.C. S.p.A., in violazione del Titolo III, Capo I, paragrafo A), numero 1), sub e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2025/2026, allegato al Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, anche in virtù del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto all'impegno, assunto con dichiarazione resa in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, di partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17;

NOVARA FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Signor Massimo Accornero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo ACCONERO,
 - Società NOVARA FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Federico Boveri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo ACCONERO,
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società NOVARA FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1301 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea FRIZZARIN avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea FRIZZARIN, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B tesserato per la società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della seduta di allenamento del 21.1.2026 della squadra "red", allenata dal sig. Alessio Vivenzio, e della squadra "yellow", allenata dal medesimo sig. Frizzarin, della categoria esordienti (anno 2013) della società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D., aggredito verbalmente il sig. Vivenzio in quanto lo stesso aveva deciso di far allenare nella fila della squadra "red" un calciatore minore d'età e in precedenza impiegato nella fila della squadra "yellow", senza la sua autorizzazione e, comunque, senza il suo consenso. In particolare, il sig. Frizzarin, dopo essere entrato nel terreno di gioco ove si trovava il sig. Vivenzio, proferiva ad alta voce e alla presenza dei calciatori minori d'età, le espressioni offensive. Inoltre, il medesimo sig. Frizzarin, parimenti ad alta voce e in modo da essere udito da tutti i presenti, riferendosi espressamente al calciatore minore, proferiva espressioni sconvenienti. Infine, il medesimo sig. Frizzarin, dopo essersi allontanato, si avvicinava nuovamente al sig. Vivenzio, che si era spostato nei pressi dell'uscita dal terreno di gioco, proferendo ad alta voce ulteriori espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Andrea FRIZZARIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea FRIZZARIN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco RAIMO, Aniello COPERTINO e della società ASD SANSEVERINESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianfranco RAIMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sanseverinese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara Sanseverinese – Assocalcio Salerno del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato Under 16 Regionale, il sig. Aniello Copertino svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della squadra della società dallo stesso rappresentata in assenza di tesseramento per la stessa;

Aniello COPERTINO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sanseverinese, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sanseverinese – Assocalcio Salerno del 14.3.2026 valevole per il girone A del campionato Under 16 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della squadra della società ASD Sanseverinese nonostante non fosse tesserato per tale società;

ASD SANSEVERINESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianfranco Raimo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Aniello Copertino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel relativo capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianfranco RAIMO,
 - Sig. Aniello COPERTINO,
 - Società ASD SANSEVERINESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianfranco Raimo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco RAIMO,
- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Aniello COPERTINO,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD SANSEVERINESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1058 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Leonardo TORNABONI, e della società A.S.D. S.C. DUE PONTI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo TORNABONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.C. Due Ponti Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.C. Due Ponti Calcio, omesso di depositare le autocertificazioni riguardanti sia la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che l'avvenuta adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023;

A.S.D. S.C. DUE PONTI CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Leonardo TORNABONI,
 - Società A.S.D. S.C. DUE PONTI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Leonardo TORNABONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo TORNABONI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. S.C. DUE PONTI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1312 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Tito STAMPACCHIA avente ad oggetto la seguente condotta:

Tito STAMPACCHIA, all'epoca dei fatti Componente della Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5 (C.A.N. 5) dell'Associazione Italiana Arbitri, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che con riferimento agli artt. 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e 6.1, commi 1 e 2, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, all'interno della chat di gruppo presente su di un applicativo di messaggistica istantanea, utilizzata da tutti i componenti della Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5 dell'Associazione Italiana Arbitri per le comunicazioni di carattere tecnico, associativo e istituzionale, inviato, alle ore 21.38 del 9.5.2026, tre messaggi di testo contenenti affermazioni lesive dei principi di lealtà, correttezza, probità, trasparenza e imparzialità, dal seguente testuale tenore: "andrà a vedere F.C. e M.G."; "8.50 ad entrambi"; "e siamo a posto perchè se anche io metto 2 8.60 P.G. è salvo". Tali messaggi inducevano il Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5 (C.A.N. 5) a revocare allo Stampacchia gli incarichi di O.T. già conferitigli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Tito STAMPACCHIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Tito STAMPACCHIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1274 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo BASSO, Rolando GIARETTA e della società A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo BASSO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Women Virtus Padova, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Alto Livenza Academy – A.C.D. Women Virtus Padova, disputata il 26.4.2026 e valevole per il campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., mentre si trovava nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose e minacciose;

Rolando GIARETTA, allenatore Uefa B, all'epoca fatti tesserato per la società A.C.D. Women Virtus Padova in qualità di responsabile della prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Alto Livenza Academy – A.C.D. Women Virtus Padova, disputata il 26.4.2026 e valevole per il campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., mentre si trovava nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose e offensive;

A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sig.ri Paolo Basso e Rolando Giaretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo BASSO,
 - Sig. Rolando GIARETTA,
 - Società A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo BASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Paolo BASSO,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Rolando GIARETTA,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1164 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro MASU, Vincenzo STRAGAPEDE e della società SANREMESE CALCIO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MASU, all'epoca dei fatti presidente munito del potere di legale rappresentanza della società Sanremese Calcio SSD a R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.07.2025 del Settore Giovanile Scolastico FIGC, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Sanremo Calcio SSD a R.L., consentito e comunque non impedito la realizzazione dei summenzionati "open day" per giovani calciatori delle leve 2014/2015/2016 in assenza della preventiva autorizzazione federale nel corso della stagione sportiva 2025-2026;

Vincenzo STRAGAPEDE, all'epoca dei fatti responsabile settore giovanile della Sanremese Calcio SSD a R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.07.2025 del Settore Giovanile Scolastico FIGC, per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della Sanremo Calcio SSD a R.L., organizzato e gestito la realizzazione dei summenzionati "open day" per giovani calciatori delle leve 2014/2015/2016 in assenza della preventiva autorizzazione federale nel corso della stagione sportiva 2025-2026;

SANREMESE CALCIO SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati Sig. Alessandro Masu e Sig. Vincenzo Stragapede, rispettivamente nelle loro qualità di presidente e rappresentale legale della società e responsabile del settore giovanile del medesimo sodalizio sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro MASU,
 - Sig. Vincenzo STRAGAPEDE,
 - Società SANREMESE CALCIO SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro MASU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro MASU,

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo STRAGAPEDE,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SANREMESE CALCIO SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 14 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALLIGARIS, e della società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto CALLIGARIS, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Portogruaro Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F. e dall'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla società Donatello Calcio S.S.D. s.r.l. la somma di € 360,00 (trecentosessanta/00), spettante a titolo di premio di formazione tecnica in relazione al calciatore, sig. Elio Capellari, riconosciuta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione n. 1919/TFNSVE/2025-2026, adottata nell'ambito del procedimento n. 2283/TFNSVE/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, emessa in data 29.4.2026 e notificata in pari data;

A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calligaris;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto CALLIGARIS,
 - Società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CALLIGARIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CALLIGARIS,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò